

CIRCOLARE FISCO

17/03/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



Sommario

Sommario	2
NEWS	
1.1 Start up, incentivi prorogati.....	3
1.2 Coefficienti Imu/Tasi immobili gruppo D.....	4
1.3 Agevolazioni ZFU Emilia, novità.....	4
1.4 Procedimento sanzionatorio, modifiche approvate.....	5
1.5 Sicurezza, bando Isi 2015.....	6
1.6 Guida sul Leasing immobiliare abitativo.....	7
1.7 Favor rei con semplice istanza.....	8
1.8 Sabatini ter, nuove regole in Gazzetta Ufficiale.....	10
1.9 Beni immobili: prestazioni di servizi ai fini Iva.....	10
1.10 Voluntary, contraddittorio easy.....	11
1.11 Reverse charge per pc, tablet e console.....	11
1.12 Transparency, direttiva attuata.....	12
1.13 Sostituzione caldaia con bonus arredi.....	13
1.14 Ifel su imbullonati.....	14
1.15 Start up innovative con incentivi estesi.....	15
1.16 Versamenti F24 con nuovo canale.....	16
1.17 Coefficienti fabbricati gruppo D in Gazzetta.....	17
1.18 Crediti e debiti al costo ammortizzato.....	17
1.19 Costituzione start up innovativa in forma elettronica.....	18
1.20 Istruzioni bonus musicale.....	18
1.21 Procedimento sanzionatorio, modifiche ufficiali.....	19
1.22 Controlli automatizzati, codici tributo per versamenti parziali.....	20
1.23 Rateizzazione, riammissione decaduti.....	21
1.24 R&S, ICT compilazione domande.....	22
1.25 730/2016 modello con modifiche.....	23
1.26 Specifiche tecniche Unico 2016-PF.....	24
1.27 Libri sociali, tassa annuale vidimazione.....	24
1.28 Ristrutturazioni edilizie Guida aggiornata.....	26
1.29 Omesse ritenute, il solo 770 non è retroattivo.....	27
1.30 Formazione professionalizzante con causale contributo.....	27
ADEMPIMENTI E SCADENZE	29
11 aprile 2016.....	29
15 aprile 2016.....	29
GUIDA PRATICA	30
Sabatini ter, canali finanziamento ampliati e tempi più veloci.....	30



Federimpreseitalia

1.1 Start up, incentivi prorogati

Significative novità sono attese per le imprese Start up e PMI innovative, introdotte nel nostro regolamento rispettivamente dal decreto Crescita 2.0 del 2012 e dall'Investment compact del 2015.

A firmare il pacchetto di riforme per tali imprese, che si articolerà in quattro passaggi chiave, il ministero dell'Economia e delle Finanze, il ministero dello Sviluppo economico e la Consob.

Nello specifico, le misure previste sono le seguenti:

- per le Start up, proroga degli incentivi fiscali anche per il 2016 e la possibilità di costituzione con firma digitale,
- per le Pmi innovative, accesso facilitato al Fondo di garanzia (se rientrano nella fascia 1 e 2 di valutazione e non nella fascia 3),
- semplificazione delle regole per l'equity crowdfunding per entrambe le tipologie di imprese.
- Firmato il decreto per chi investe in start up innovative

I ministri Padoan (MEF) e Guidi (MiSE) hanno firmato il nuovo decreto che estende anche al 2016 le agevolazioni per coloro che investono in imprese start up innovative.

In base alla decisione aggiornata della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato, le agevolazioni - che inizialmente erano state autorizzate solo per investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2015 - sono ora state estese anche per l'anno 2016.

Le misure delle agevolazioni fiscali sono così articolate:

- per le persone fisiche detrazione del 19% dei conferimenti per importi fino a 500mila euro,
- per i soggetti Ires deduzione pari al 20% dei conferimenti fino a 1,8 milioni di euro.

Tali percentuali salgono rispettivamente a 25% e 27% nel caso di start up a vocazione sociale o del settore energia hi-tech.

Tra le novità previste dal decreto anche il fatto che è stata significativamente innalzata la soglia degli investimenti ammissibili da 2,5 milioni di euro a 15 milioni per ciascuna start up innovativa.

Inoltre, anche il periodo obbligatorio di tenuta dell'investimento, pena la decadenza delle



agevolazioni, è stato rivisto alla luce dei nuovi orientamenti europei in materia di capitale di rischio ed è stato innalzato da 2 a 3 anni.

Start up con firma digitale e senza notaio

E' stato già anticipato dal Mise ed ora ha la firma anche il decreto che prevede, per il 2016, il debutto delle start up costituite con firma digitale e senza la necessità di ricorrere ad un notaio

Dopo un lungo periodo di attesa, il ministro Federica Guidi ha dato via libera al provvedimento (in attesa di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"), che prevede che l'atto costitutivo e lo statuto saranno redatti solo online con impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori.

Il documento informatico deve essere presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione e, in caso di esito positivo delle verifiche, si potrà procedere con l'iscrizione.

Il termine si potrà ridurre della metà nel caso in cui la start up sceglie di fare autenticare le firme da un notaio, che dovrà effettuare la verifica sui requisiti.

Il decreto Mise contiene anche il modulo standard che le nuove aziende dovranno compilare per redigere online l'atto costitutivo e lo statuto.

1.2 Coefficienti Imu/Tasi immobili gruppo D

Il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto direttoriale del 29 febbraio 2016, contenente l'aggiornamento dei coefficienti - per l'anno 2016 - indicati nell'articolo 5, comma 3, del Dlgs n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) e del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (ad esempio capannoni industriali), non iscritti in catasto o privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Il decreto 29 febbraio 2016 – che sarà pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - fissa il coefficiente di aggiornamento, per il 2016, nella misura dell'1,01 per cento.

1.3 Agevolazioni ZFU Emilia, novità

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 16076 del 23 febbraio 2016 ("Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 1° marzo 2016), contenente alcune modificazioni ed integrazioni alla circolare n. 90178 del 24 novembre 2015, recante «Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29



maggio 2012»

Federimpreseitalia

Esenzione imposte circoscritta al 2015 e 2016

Il MiSE ha emanato il nuovo documento di prassi per chiarire alcuni aspetti legati soprattutto alle modalità di recupero delle imposte oggetto di esenzione, che eventualmente sono state versate in eccedenza dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto di agevolazione (circoscritti agli anni 2015 e 2016), oltre che per prevedere semplificazioni per la determinazione del reddito esente.

Riparto delle agevolazioni

Riguardo al riparto delle agevolazioni, è specificato che esso è di tipo proporzionale e sarà, quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese.

Termini per presentare le istanze di accesso

Nella circolare n. 16076/2016, da ultimo, si ricorda che le istanze di agevolazione possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016. Entro tale termine, qualora necessario, le istanze già presentate possono essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che annulla e sostituisce la precedente.

1.4 Procedimento sanzionatorio, modifiche approvate

In attuazione della riforma introdotta dal Dlgs n. 72 del 12 maggio 2015, attraverso cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (2013/36/UE), la Consob ha approvato le modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio.

Nello specifico, come si apprende dal comunicato stampa del 1° marzo 2016, la Consob ha provveduto a definire:

1. la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni;
2. la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate;
3. le modalità di pubblicità delle sanzioni.

Innalzamento dei tetti massimi

Da ricordare che con il decreto in questione si è provveduto anche, da una parte, all'innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla stessa Consob e, dall'altra, ad una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori



per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Inoltre, sono stati specificati i criteri da applicare nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni.

Introdotta il criterio del fatturato

La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ha, poi, definito la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni.

Il decreto di recepimento della direttiva Ue introduce, infatti, per le persone giuridiche, il criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti. Qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate.

Di regola, le sanzioni saranno applicate alle persone giuridiche. Le persone fisiche saranno chiamate a rispondere nei casi di "grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato".

Per alcune delle violazioni meno gravi, inoltre, è prevista la possibilità per la Consob di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie (comunicato stampa del 1° marzo 2016).

1.5 Sicurezza, bando Isi 2015

Dal 1° marzo 2016 e fino alle ore 18,00 del 5 maggio 2016, è possibile per le imprese che investono in sicurezza accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda del bando Isi 2015 dell'Inail.

Come è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente dell'Istituto, De Felice, alla presenza del ministro del Lavoro, Poletti, vengono messi a disposizione delle imprese, per investimenti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, più di 276 milioni di euro a fondo perduto.

Bando Isi: in cosa consiste

Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'Inail – vengono riconosciuti alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi. Il contributo è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000.

Il finanziamento è a fondo perduto e viene assegnato fino ad esaurimento, secondo l'ordine



cronologico di arrivo delle domande.
Il bando Isi 2015 si snoda attraverso 3 fasi.

Federimpreseitalia

Prima fase: inserimento online del progetto

A partire dal 1° marzo 2016 e fino alle 18.00 del 5 maggio 2016, le imprese registrate - in possesso delle nuove credenziali per i servizi online Inail (nome utente e password) – possono disporre di un'applicazione informatica per la compilazione della domanda attraverso la sezione "accedi ai servizi online".

Le imprese sprovviste delle nuove credenziali possono iscriversi sul portale Inail accedendo alla sezione "Registrati", entro e non oltre le ore 18 del 3 maggio 2016.

Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo possono iscriversi sui "Servizi online" alla voce "Utente generico".

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

A partire dal 12 maggio 2016, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono effettuare il download del proprio codice identificativo, necessario per poter inoltrare la domanda.

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Come indicato nella presentazione del bando, per l'invio delle domande di contributo, a partire dal 19 maggio 2016 saranno pubblicati la data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico.

1.6 Guida sul Leasing immobiliare abitativo

Presso una sala della Camera dei Deputati, è stata presentata dal MEF la Guida "Il Leasing immobiliare abitativo", per la casa in leasing, importante novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016.

Il leasing immobiliare abitativo prevede incentivi fiscali sull'acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale, per agevolare soprattutto i più giovani nell'acquisto dell'abitazione di residenza.

La Guida, si legge nel Comunicato Stampa N° 37 del 1° marzo 2016 del MEF, nasce dalla collaborazione tra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato con l'adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori ed è realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze. Chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili. Sarà distribuita gratuitamente da Assilea, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle



Associazioni dei Consumatori ed è inoltre scaricabile dai rispettivi siti web.

Leasing immobiliare abitativo in sintesi

La locazione finanziaria si pone come canale di finanziamento alternativo rispetto all'ordinario mutuo ipotecario: nella guida è riportato il confronto sulla convenienza tra mutuo e leasing di 20 anni.

Si evidenzia che con il leasing:

- per chi ha meno di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 8mila e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 20mila euro;
- per chi ha più di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 4mila euro e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 10mila euro.

In cosa differiscono i due strumenti del leasing e del mutuo?

Tra le differenze si evidenzia che :

- sulla prima casa il leasing sconta un'imposta di registro fissa dell'1,5%, il mutuo del 2%;
- diversamente dal mutuo con il leasing la proprietà dell'immobile resta in capo alla società di leasing fino all'ultima rata, poi c'è il riscatto, il 15% dell'intero prezzo di acquisto (se non si hanno i soldi per pagarlo o si perde tutto oppure si accende un mutuo).

Indicazioni in arrivo

Mentre le società di leasing stanno predisponendo gli ultimi strumenti operativi per sottoscrivere i contratti, il notariato diffonderà una circolare sui dettagli applicativi, anche legati alla gestione dell'immobile nel rapporto con il condominio.

Il direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, chiosa che il leasing *“è un contratto meno rischioso e prosegue regolarmente in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto la banca o la società finanziaria che concede il prestito rimane proprietaria dell'immobile per tutta la durata del contratto”*.

1.7 Favor rei con semplice istanza

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del sistema sanzionatorio ad opera del Dlgs n. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E, in data 4 marzo 2016, con la quale fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione del principio del favor rei.

Nello specifico, viene precisato l'ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l'entrata in vigore delle modifiche normative (1° gennaio 2016).



Federimpreseitalia

Cosa è il favor rei?

È il principio in base al quale se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse o prevedono che la fattispecie non è più punibile, si applica la norma più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (articolo 3, Dlgs 472/1997, commi 2 e 3).

Secondo il comma 2 del Dlgs 472/1997, la disposizione riguarda tanto le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, quanto quelle in cui venga eliminato un obbligo strumentale e quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria.

Secondo il comma 3, invece, le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, coerentemente con quanto già precisato con la circolare n. 180/1998.

Come stabilire quale è la norma più favorevole?

Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario.

L'Ufficio deve poi confrontare le norme sanzionatorie (ante e post modifica) in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più favorevole.

Sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del favor rei che ha determinato l'irrogazione della sanzione più mite.

Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Queste sono le conclusioni a cui giunge la circolare n. 4/E/2016 dell'Amministrazione finanziaria, che prevede come unico limite per l'applicazione del favor rei il fatto che il provvedimento non si sia reso definitivo con il pagamento della sanzione nella "vecchia" misura.



1.8 Sabatini ter, nuove regole in Gazzetta Ufficiale

La novità principale dell'agevolazione nota con il nome di Nuova Sabatini, apportata dal decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 firmato dal MiSe e dal MEF e in "Gazzetta Ufficiale" n. 58 del 10 marzo, riguarda l'accesso ai finanziamenti.

Le piccole e medie imprese, che vogliono far richiesta dell'agevolazione per l'acquisto agevolato, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, potranno ora prenotare le risorse non più necessariamente presso la Cassa depositi e prestiti.

Fondi richiesti direttamente alle banche e società di leasing

Con la nuova Sabatini ter, le domande di incentivi delle Pmi potranno essere indirizzate direttamente alle banche o all'intermediario finanziario a cui l'impresa presenta la richiesta di finanziamento/ leasing. Questi soggetti si impegneranno a prenotare le risorse per il contributo del MiSE e la valutazione del merito creditizio del richiedente è a carico dell'istituto di credito.

La novità vera e propria è rappresentata dal fatto che le banche potendo concedere i finanziamenti non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cdp, possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti oppure se utilizzare una provvista autonoma.

I tempi per le richieste si accorciano

La richiesta di contributo, che può interessare contemporaneamente anche più di una operazione, si può presentare mensilmente, dal primo al sesto giorno di ogni mese oppure entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il MiSe, a sua volta, ha cinque giorni di tempo per confermare le risorse richieste e dare riscontro alla banca o all'intermediario richiedente in ordine alla disponibilità, anche parziale. Una volta ottenuto un riscontro, la banca, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, dovrà adottare la delibera di finanziamento.

In particolare, con la nuova disciplina si riducono i tempi di concessione dei contributi ed è prevista la semplificazione delle procedure e della documentazione per la loro erogazione.

1.9 Beni immobili: prestazioni di servizi ai fini Iva

Per consentire una applicazione quanto più uniforme possibile della normativa sul luogo di tassazione dei servizi relativi a beni immobili di cui all'art. 47 della direttiva IVA, la Direzione generale della Fiscalità e dell'Unione Doganale della Commissione Europea ha pubblicato un documento, recante "Note esplicative sulle norme IVA dell'Unione Europea concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017".



Federimpreseitalia

Il documento non contiene disposizioni giuridicamente rilevanti, ma si limita solo a fornire orientamenti pratici informali sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE.

L'obiettivo è, infatti, quello di fornire una migliore comprensione della normativa adottata a livello dell'Unione europea, in particolare del regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 circa le norme sul luogo di prestazione dei servizi relativi a beni immobili.

Si tratta di note esplicative che non sono giuridicamente vincolanti; inoltre non sono esaustive e rappresentano un lavoro ancora in corso, non essendo un prodotto finale, ma che riflette la situazione ad un determinato momento in base alle conoscenze ed esperienze disponibili.

1.10 Voluntary, contraddittorio easy

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di un convegno sugli aspetti liquidatori della voluntary disclosure tenutosi al Centro operativo di Pescara, ha fornito indicazioni in merito alla fase due - gestione delle istanze - della voluntary disclosure.

I tecnici delle entrate hanno parlato di:

- un contraddittorio “easy”, con un confronto per le vie brevi fatto anche di scambio e-mail e conference call tra consulenti, Cop e Direzione regionale competente;
- tolleranza sui documenti mancanti, se il contribuente dimostra la propria buona fede.

Tra le precisazioni

Per gli atti di liquidazione emessi da Pescara “*la competenza territoriale spetta alla Dr competente, anche per eventuali ricorsi tributari*”, a spiegarlo il responsabile Cop, Marco Merletti.

È emerso, infine, che l'Agenzia sta cercando di risolvere, attraverso istruzioni interne, le difformità interpretative sorte tra le diverse direzioni regionali ad esempio sulla tassabilità dei prelievi o sull'applicazione di Ivie e Ivafe. Difformità fisiologiche quando si tratta di grandi numeri di istanze da gestire.

1.11 Reverse charge per pc, tablet e console

E' stato pubblicato, nella “*Gazzetta Ufficiale*” n. 52 del 3 marzo 2016, il Dlgs con cui è eliminato il riferimento che bloccava l'inversione contabile per le cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.



Federimpreseitalia

Da maggio inversione contabile per console da gioco, tablet, Pc e laptop

Il Dlgs 24 dell'11 febbraio 2016, in oggetto, individua puntualmente le operazioni per le quali il reverse charge si applica fino al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016.

Prodotti lapidei

Inoltre, sono abrogate le norme che bloccavano anche per i prodotti lapidei e per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari l'applicazione l'inversione contabile.

1.12 Transparency, direttiva attuata

La direttiva n. 2013/50/UE, recante modifica alla cosiddetta direttiva Transparency, è stata recepita nel nostro ordinamento legislativo grazie al decreto legge n. 25 del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 52 del 3 marzo 2016.

La direttiva reca modifiche ad alcuni precedenti provvedimenti del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati, sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (c.d. *Transparency Directive*).

Le nuove disposizioni, contenenti un pacchetto di modifiche al diritto societario, diverranno operative a partire dal prossimo 18 marzo.

Tra le novità da segnalare, a partire dalla data indicata:

- la cancellazione dell'obbligo dei rendiconti trimestrali;
- l'innalzamento dal 2% al 3% della soglia di partecipazioni rilevanti da comunicare al mercato;
- la nuova definizione di piccola e media impresa;
- la revisione di alcuni profili del sistema sanzionatorio

Alzata la soglia delle partecipazioni societarie rilevanti

Da segnalare che con l'innalzamento al 3% del capitale sociale per le comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF, l'Italia si affianca alla media europea e sarà in grado di reggere il confronto con paesi quali il Regno Unito, Spagna, Germania, Olanda,



Irlanda, Repubblica Ceca che già prevedono una soglia al 3%, mentre l'Austria ha una soglia di partecipazioni rilevanti fissata al 4% e la Francia e il Lussemburgo sono al 5%.

Nell'ottica di armonizzare la disciplina italiana con quella degli altri ordinamenti, pur tenendo conto delle specificità del nostro mercato azionario, l'innalzamento della soglia minima per le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti mira non solo ad allineare la disciplina italiana a quella della maggioranza dei Paesi europei, ma, soprattutto, a favorire l'afflusso di capitali sul mercato azionario da parte degli investitori istituzionali che, di norma, tendono a non superare le soglie di rilevanza in materia di comunicazione degli assetti proprietari, al fine di non rendere pubbliche le proprie strategie di gestione.

Cancellazione obbligo rendicontazione trimestrale

Altra novità recepita dal decreto n. 25 del 15/02/2016 e che dal prossimo 18 marzo sarà operativa è l'eliminazione dell'obbligo di rendicontazione trimestrale per le società di capitali, che ora è invece previsto entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo esercizio. Invece, resta in vigore il vincolo di relazione semestrale come tappa intermedia e necessaria di esposizione dell'andamento della società, oltre al bilancio annuale.

La Consob avrà, però, il compito di emanare un regolamento con il quale disporrà in caso di necessità, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla semestrale e al bilancio annuale, ma dal carattere molto più semplificato e riguardanti:

- una descrizione generale della situazione patrimoniale
- l'andamento economico anche con riferimento alle controllate;
- un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni nel periodo di riferimento che incidono sulla situazione patrimoniale.

1.13 Sostituzione caldaia con bonus arredi

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 2 marzo 2016, risponde ad una serie di dubbi interpretativi prospettati dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti in merito agli oneri detraibili e deducibili nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Le questioni affrontate dall'Agenzia spaziano dagli immobili ai mutui, dalle spese sanitarie alla scuola, dal bonus ristrutturazioni alla sostituzione della caldaia.

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha voluto offrire utili delucidazioni agli oltre 20 milioni di contribuenti, che dal prossimo 15 aprile potranno consultare la dichiarazione precompilata dalla stessa Agenzia e decidere, in base ai dati in essa riportati, se confermarla oppure modificarla direttamente o tramite un intermediario.

Sostituzione caldaia e bonus mobili



Chiarisce la circolare n. 3/E/2016 che, contrariamente a quanto asserito da media e imprese esecutrici, la sostituzione della vasca da bagno con box doccia non dà diritto ad alcun beneficio fiscale: si tratta di una semplice manutenzione ordinaria che non consente di usufruire della detrazione Irpef attualmente fissata al 50%.

Tali opere di sostituzione di vasche da bagno e sanitari potrebbero costituire intervento agevolabile ai fini Irpef solo se integrate o correlate con altri interventi edili di tipo maggiore aventi i requisiti per usufruire dei bonus fiscali in vigore.

L'intervento suddetto, invece, non può considerarsi agevolabile parallelamente agli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre notevolmente alcuni disagi fisici.

La sostituzione della caldaia, invece, si può qualificare come intervento di manutenzione straordinaria e, di conseguenza, consente l'accesso al bonus arredi (detrazione del 50% per i mobili e gli elettrodomestici), in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

Spese sanitarie detraibili

Dopo aver ribadito che possono essere detratte le spese di natura sanitaria finalizzate alla cura di una patologia, la circolare si è espressa sulla richiesta di detraibilità di alcune specifiche prestazioni sanitarie.

Sono così detraibili le spese sostenute per la mesoterapia e l'ozonoterapia, a condizione che il trattamento sia prescritto da un medico come cura di una patologia, mentre non è possibile inserire nel 730 i trattamenti di haloterapia (grotte di sale) né le spese sostenute per il pedagista. La pedagogia non viene riconosciuta come un'attività che rientra nell'ambito delle professioni sanitarie.

Spese scolastiche

I contributi volontari per l'innovazione tecnologica, per l'edilizia scolastica, per l'ampliamento dell'offerta formativa rientrano nell'ambito di applicazione della detrazione del 19%.

Le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le "spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria" e beneficiano di uno sconto di imposta del 19%, nel limite massimo di spesa annua di 400 euro. Rientra tra le spese di frequenza anche la spesa per la mensa.

1.14 Ifel su imbullonati

La fondazione Ifel (Anci) ha pubblicato sul sito l'approfondimento del 2 marzo 2016: "I nuovi



criteri di stima diretta delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) alla luce della Circolare n. 2 dell'Agenzia delle Entrate", dunque sulle novità per gli imbullonati.

Si pone l'attenzione sulla necessità di chiedere la rideterminazione entro il 15 giugno 2016 per evitare che la nuova regola scatti dal 2017, invece che dal 2016: "limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016".

Il nuovo regime fiscale dei fabbricati cd. "imbullonati"

Legge di stabilità 2016, innova profondamente il regime fiscale dei fabbricati cd. "imbullonati": ribaltando i precedenti orientamenti giurisprudenziali e le posizioni ufficiali dell'Agenzia delle entrate, nonché la normativa in essere fino a tutto il 2015, sottrae tutti i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti che caratterizzano l'attività svolta nell'immobile, dalla determinazione della rendita.

La norma in esame prevede che, a partire dal 1° gennaio 2016, debbano costituire elementi della stima, ai fini della determinazione della rendita, il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturali connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità, mentre, rispetto al passato, non debbono più essere prese in considerazione le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Richiesta di rideterminazione entro il 15 giugno per gli effetti dal 2016

Come ricordato nell'approfondimento del 2 marzo 2016, i soggetti intestatari degli immobili possono, dal 1° gennaio 2016, richiedere la rideterminazione della rendita catastale utilizzando la nuova tipologia di documento di variazione denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".

Nelle visure catastali oggetto di rettifica comparirà la seguente dicitura: "Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015".

Tali richieste di rettifica, come precisato nella circolare n. 2/2016, potranno essere oggetto di successivi controlli.

Secondo legge gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 producono effetti già dal 1° gennaio 2016, mentre quelli presentati successivamente seguiranno le regole ordinarie.

1.15 Start up innovative con incentivi estesi

Dopo la firma del decreto MiSe che detta le modalità attuative per redigere e sottoscrivere con firma digitale l'atto costitutivo e lo statuto delle società Start up innovative nella forma della Srl



non semplificata, per la loro iscrizione nel Registro delle imprese, resta ora l'attesa per il decreto direttoriale con cui deve essere approvato il modello informatico e la modulistica necessaria per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

Si ricorda che la procedura indicata dovrebbe consentire, mediante la sottoscrizione digitale di una modulistica standard (elettronica), la costituzione delle società Start up innovative senza l'intervento di un notaio, fermo restando la possibilità, però, di procedere con atto notarile tradizionale o con atto notarile in formato digitale, sottoscritto con firme digitali.

Negli ultimi giorni, tuttavia, il pacchetto di misure a favore delle Start up e delle Pmi innovative si è ulteriormente arricchito di altri due provvedimenti che portano la data del 29 febbraio 2016

Si tratta di due decreti firmati dal ministro Guidi e controfirmati dal MEF con cui si estendono, con il primo, al 2016 gli incentivi fiscali per chi investe nelle Start up mentre, con il secondo, si facilita l'accesso al Fondo di garanzia per le Pmi innovative.

Start up innovative, decreto sugli incentivi fiscali

Per le persone fisiche che investono in Start up innovative sono previste detrazioni del 19% per conferimenti fino a 500mila euro. Se la detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% se si investe in una Start up a vocazione sociale e al 27% nel caso di aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

La soglia di investimenti ammissibili per godere dell'incentivo è stata innalzata, passando da 2,5 milioni di euro a 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa.

1.16 Versamenti F24 con nuovo canale

E' stata introdotta la possibilità, per i contribuenti, di effettuare i versamenti tramite modello F24 utilizzando i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento (Psp), diversi dalle banche, che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia.

L'agenzia delle Entrate informa di aver sottoscritto un accordo con l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip), con il quale regolano il servizio di



accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

Tale modalità di pagamento si aggiunge, quindi, a quelle già in essere attraverso banche e poste italiane.

Nel comunicato stampa del 2 marzo 2016 si spiega che il nuovo servizio è stato attivato dopo l'apertura, in via sperimentale, di un primo Psp (InfoCamere) nel 2014, che ha dato risultati positivi.

1.17 Coefficienti fabbricati gruppo D in Gazzetta

Con il decreto del 29 febbraio 2016, del ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati aggiornati i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'Imu e della Tasi dovuti per l'anno 2016 dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Si comunica che il decreto del 29 febbraio è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 55 del 7 marzo 2016

1.18 Crediti e debiti al costo ammortizzato

L'OIC ha aggiornato i principi contabili Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del Dlgs 139/2015, che ha recepito la direttiva contabile 34/13/UE ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2016.

Nell'ambito del piano di aggiornamento periodico, l'Organismo italiano di contabilità ha così predisposto le bozze dell'OIC 15 e dell'OIC 19, con la relativa lettera di presentazione del progetto, che saranno oggetto di pubblica consultazione fino al 30 aprile 2016.

Valutazione al costo ammortizzato e attualizzazione

Secondo l'articolo 2426 n. 8 del Codice civile, per la valutazione di crediti e debiti è prevista la rilevazione in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

La soluzione che deriva dai principi contabili internazionali crea non poche preoccupazioni per gli operatori nazionali, dal punto di vista tecnico, contabile e finanziario, rispetto al tradizionale criterio di valutazione secondo il criterio dei valori di realizzo e nominale.

Per ovviare a tali difficoltà, l'Oic ha interpretato il criterio di valutazione al costo ammortizzato



ed attualizzazione per l'iscrizione dei crediti e dei debiti cercando di ridurne l'operatività concreta attraverso il richiamo al nuovo principio di redazione contenuto nel quarto comma dell'art. 2423 c.c., ossia quello della rilevanza.

Secondo tale principio della rilevanza, infatti, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

Dal momento che i crediti e i debiti commerciali sono normalmente a breve termine, senza significativi costi di transazione e privi di differenze significative fra valore iniziale e a scadenza, sembra plausibile considerare irrilevanti gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, che dunque possono essere disapplicati per tornare ad utilizzare i più comuni metodi del valore di realizzo e del valore nominale.

Questa lettura più elastica offerta dall'Oic nelle bozze aggiornate dei due principi contabili Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti consente, così, di non applicare in modo obbligatorio il nuovo criterio, che avrebbe finito per generare eccessivi costi amministrativi.

1.19 Costituzione start up innovativa in forma elettronica

Con decreto del 17 febbraio 2016, il ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, disponendo che i contratti di Srl aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – con conseguente iscrizione nella sezione speciale delle start-up – siano redatti in forma elettronica e firmati digitalmente, a norma dell'art. 24 del C.A.D., in base allo standard allegato al decreto.

Iscrizione ordinaria ed iscrizione speciale

Il decreto del 17 febbraio 2016 - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 56 del 8.3.2016 - chiarisce che la società deve presentare il documento informatico, per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, competente territorialmente, entro venti giorni dall'ultima sottoscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione ordinaria, la società deve presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale.

1.20 Istruzioni bonus musicale

In attuazione della misura introdotta dalla legge di Stabilità 2016 - articolo 1, comma 984 - a favore degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati per l'acquisto di uno strumento musicale e per il recupero dei rivenditori tramite credito d'imposta, è stato emanato



dall'agenzia delle Entrate l'apposito provvedimento in data 8 marzo 2016 recante le istruzioni per la fruizione.

Mille euro per il bonus musicale

La misura prevista prevede la concessione di un contributo una tantum di 1.000 euro, nel limite complessivo di quindici milioni di euro, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. L'importo viene anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

E' richiesto che gli studenti dei conservatori siano in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all'Istituto, nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017.

Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non superiore al prezzo dell'acquisto.

Riconoscimento del contributo

Per beneficiare del contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, lo studente è tenuto a richiedere all'Istituto un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità".

Il venditore deve conservare la certificazione fino a quanto l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Credito d'imposta per il produttore o rivenditore

I rivenditori fruiscono di un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto. A tal fine, devono comunicare all'Agenzia delle entrate - a decorrere dal 28 aprile 2016 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline - i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo.

Il sistema emetterà una ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d'imposta in base ai fondi disponibili e alla sussistenza dei requisiti.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione.

Il provvedimento n. 36294 dell'8 marzo 2016 specifica che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

1.21 Procedimento sanzionatorio, modifiche ufficiali

La delibera Consob n. 19521 del 24 febbraio 2016 con le modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio è entrata in vigore.



Federimpreseitalia

Il Regolamento generale con le nuove integrazioni sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e successive modificazioni, è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 55 del 2016.

Tale provvedimento attua la riforma introdotta dal Dlgs n. 72/2015, che ha recepito la direttiva europea sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e con esso vengono così definite:

- la nozione di fatturato per la determinazione degli importi massimi delle sanzioni,
- la procedura per l'emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate,
- le modalità di pubblicità delle sanzioni.

Le novità del Regolamento, introdotte dalla delibera 19521/2016, risultano applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse a partire dall'8 marzo 2016.

Responsabilità del procedimento

Il Regolamento disciplina in via generale il procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione oltre che della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

Esso sancisce che:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio Sanzioni Amministrative;
- il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, che può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa, dandone comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti;
- Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella PEC indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

1.22 Controlli automatizzati, codici tributo per versamenti parziali

Attivati dall'agenzia delle Entrate i codici tributo per effettuare il versamento, tramite i modelli



F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli automatizzati della dichiarazione), con riferimento agli importi erogati dai sostituti di imposta a titolo di "bonus 80 euro" (dl 66/2014).

Detti codici sono utilizzati nel caso in cui il destinatario delle comunicazioni intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

La risoluzione n. 11 del 9 marzo 2016 fornisce i seguenti codici:

- "997B", per l'imposta
- "998B", per gli interessi
- "999B", per la sanzione.

Ridenominati altri codici tributo

Nella medesima risoluzione n. 11, a seguito della ridenominazione del codice tributo "1135", per opera della risoluzione n. 96/2014, si adeguano i seguenti codici tributo:

- "962A" denominato "ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato - IMPOSTA";
- "963A" denominato "ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato - INTERESSI";
- "964A" denominato "ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - opzione affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del decreto-legge 24 Aprile 2014, n. 66 - regime amministrato - SANZIONI".

1.23 Rateizzazione, riammissione decaduti

Valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta ai cittadini e imprese decaduti, indipendentemente dalla data in cui è stato concesso il piano di rateizzazione e da quella in cui si è verificata o si verificherà eventualmente la decadenza, di poter riottenere il beneficio della rateizzazione.

Questa la risposta data dall'Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, a deputati e senatori nel corso di una audizione in Commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.

L'obiettivo è quello di consentire a tutti i debitori in difficoltà di poter richiedere, in caso di decadenza dal piano di rateazione, un nuovo piano di dilazione, a condizione però che le rate scadute del precedente piano siano saldate.



Federimpreseitalia

Circolare FISCO

Superamento della data del 22 ottobre 2015

Il Dlgs 159/2015 di riforma della riscossione, attuativo della delega fiscale, ha rivisto le regole della rateizzazione a partire dal 22 ottobre 2015, prevedendo la decadenza dal piano in caso di mancato pagamento di 5 rate consecutive e non più di otto, come per chi ha ottenuto un piano di rateizzazione prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Inoltre, il provvedimento ha introdotto un meccanismo di rientro, con possibilità di riprendere i pagamenti per coloro che versano le rate scadute e chiedono un nuovo piano di dilazione. Il decreto legislativo, però, prevede che queste misure valgono solo per le dilazioni concesse a decorrere dalla sua entrata in vigore e lascia fuori tutti i contribuenti che hanno chiesto e ottenuto la rateazione prima del 22 ottobre 2015.

L'Ad di Equitalia ipotizza, a questo punto, un piano di salvataggio per tutti i debitori in difficoltà, ritenendo opportuno prevedere anche per coloro che hanno un piano di rateizzazione vecchio e decaduto la possibilità di rientrare nella rateizzazione pagando le rate scadute, con riammissione alla rateizzazione delle cartelle esattoriali anche per i piani di dilazione autorizzati da Equitalia prima del 22 ottobre 2015.

1.24 R&S, ICT compilazione domande

Con una circolare direttoriale sugli interventi in favore di grandi progetti di R&S ("Industria sostenibile" e "Agenda digitale"), il MiSE indica le modalità di presentazione delle richieste di erogazione dei benefici legati al Fondo per la crescita sostenibile e istituiti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e s.m.i (n. 282 per l'Agenda digitale e n. 283 per l'Industria sostenibile).

Inoltre, fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di rimborso del finanziamento agevolato, alcune precisazioni sull'ammissibilità dei costi agevolati e il fac simile dei moduli da utilizzare che saranno resi disponibili, ai fini della compilazione, sul sito del gestore del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comunicato relativo alla circolare direttoriale n. 21255 dell'8 marzo 2016 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Al via la compilazione delle domande

Si ricorda che i due bandi ICT di Horizon 2020, sono chiusi l'uno da dicembre e l'altro da luglio 2015.

Ora è tutto pronto per la compilazione delle domande da parte delle aziende. Successivamente, alla conclusione dei contratti con le imprese, il via alle erogazioni.



La presentazione è esclusivamente telematica attraverso il sito del gestore: Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).

Accesso al Fondo prevede un contributo

E' stabilita al 2,1% la quota a carico delle imprese per l'accesso al Fondo di garanzia per le erogazioni a titolo di anticipazioni: l'importo, previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria che chiede l'accesso alla garanzia del Fondo, è trattenuto dal MiSE sull'ammontare dell'anticipazione richiesta e non viene restituito qualunque sia l'esito del progetto agevolato. La quota a carico dell'impresa beneficiaria è dovuta solo in occasione della prima richiesta di anticipazione ed è commisurata alla stessa e non viene, pertanto, trattenuta sull'eventuale seconda.

Chiarimenti sui costi ammissibili:

- le spese relative a strumenti e attrezzature, o a parte di essi, che per caratteristiche d'uso abbiano un'elevata obsolescenza/deperibilità (pari o inferiore alla durata del progetto), possono essere interamente rendicontate;
- i pagamenti dei titoli di spesa e del personale non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari;
- le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA, non sono ammissibili; a tal riguardo si deve fare riferimento all'importo complessivo del titolo di spesa, indipendentemente dagli importi riferibili ai singoli beni compresi nel titolo di spesa e dalla percentuale di imputazione dei costi al progetto.

1.25 730/2016 modello con modifiche

Sono state apportate dall'agenzia delle Entrate modifiche alle istruzioni relative al 730/2016:

- con l'aggiunta di due specifici codici ("5" e "6") entrano le spese per gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili e per l'acquisto con posa in opera di schermature solari fra gli interventi agevolabili al 65% (con rettifica del limite massimo per cui spetta la detrazione: 30mila e non 60mila euro);
- sono modificate le indicazioni sugli oneri o elementi di spesa presenti nella Certificazione unica;
- è rettificato il refuso nel quadro G in relazione al credito d'imposta c.d. school bonus, che riguarderà il periodo d'imposta 2016.

E' il provvedimento n. 36463 del 9 marzo 2016 che modifica in tal senso le istruzioni approvate in via definitiva il 15 gennaio 2016. Nel provvedimento si spiega che le modifiche si sono rese necessarie per adeguare le istruzioni ad alcune indicazioni contenute nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, nonché per correggere alcuni errori materiali – si tratta di piccole sviste -



riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le modifiche alle specifiche tecniche di trasmissione

Un altro provvedimento, il n. 36501 del 9 marzo 2016, aggiusta le modifiche alle specifiche tecniche di trasmissione.

1.26 Specifiche tecniche Unico 2016-PF

Con riferimento al modello di dichiarazione Unico 2016-PF, concernente la dichiarazione delle imposte sui redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 2016, approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016, l'agenzia delle Entrate definisce le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel detto modello.

Le persone fisiche che provvedono direttamente all'invio e gli intermediari abilitati alla trasmissione devono attenersi a quanto indicato nell'allegato A del provvedimento n. 36579 del 9 marzo 2016, dell'agenzia delle Entrate.

Le medesime specifiche tecniche sono utili anche per la trasmissione dei dati riguardanti le scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, espresse nell'apposita scheda, approvata unitamente al modello Unico 2016-PF nonché per l'invio dei dati relativi alla dichiarazione Iva annuale 2016, inseriti nello stesso modello.

1.27 Libri sociali, tassa annuale vidimazione

Alcune categorie di soggetti, come le Società di capitali, le Srl, le Sapa, comprese quelle consortili anche se in liquidazione, operative almeno dall'anno precedente, hanno l'obbligo di applicare l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa sui libri sociali.

Nello specifico, tali soggetti sono tenuti a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine.

L'ultimo giorno utile entro il quale versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali 2016 è il 16 marzo.

Termini del versamento

Il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA -



BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Soggetti esclusi

Sono esentate le società di capitali dichiarate fallite, le società cooperative e di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese che non hanno assunto la forma di società consortili, le società personali (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), come pure gli enti non economici, le aziende ospedaliere, le aziende socio sanitarie e le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato, iscritte o meno al Rea.

Libri da sottoporre a numerazione e bollatura

E l'articolo 2421 del codice civile a stabilire quali sono i libri sociali obbligatori da sottoporre a numerazione e bollatura, o presso un notaio oppure presso il Registro imprese della Camera di commercio.

Si tratta:

- del libro dei soci,
- del libro delle obbligazioni,
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- del libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per il quale l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Determinazione della misura della tassa e sanzioni

L'ammontare della tassa di concessione governativa da pagare dipende dall'ammontare del capitale sociale risultante dallo Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2016.

Essa, infatti, viene determinata nella misura forfetaria di:

309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l'importo di 516.456,90 euro

516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

La data cui far riferimento per l'individuazione del capitale sociale o del fondo di dotazione è quella del 1° gennaio dell'anno per il quale viene effettuato il versamento.



Federimpreseitalia

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. Si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la violazione.

1.28 Ristrutturazioni edilizie Guida aggiornata

Il 10 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online la versione aggiornata della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali".

Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di offrire ai contribuenti una guida aggiornata sulla detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir.

Tale agevolazione, resa permanente dal 1° gennaio 2012 ad opera del DI 201/2011, ha subito nel corso degli anni oltre che delle proroghe anche un innalzamento della percentuale di detrazione (dal 36% iniziale, al 50%) e dell'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (da 48mila a 96 mila euro per unità immobiliare).

Questi maggiori benefici sono stati prorogati fino al 31.12.2016 anche dalla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016). Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà nella misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

L'Agenzia, con l'aggiornamento della Guida in oggetto, ha voluto fornire indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità ed adempimenti.

Detrazione Irpef per ristrutturazioni e non solo

Con la legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016, oltre alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, anche la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici.

Si tratta di una detrazione pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

In attesa dell'aggiornamento 2016 anche della guida per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), l'Agenzia ha reso disponibile anche la guida fiscale sul Bonus Mobili ed elettrodomestici.

Fino al 31 dicembre 2016 vi è, infatti, anche la possibilità di godere del Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili.

La detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Federimpreseitalia

1.29 Omesse ritenute, il solo 770 non è retroattivo

La Corte di cassazione è intervenuta su un ricorso in merito ad una sentenza emessa per fatti commessi prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del dlgs 158/2015 (riforma del diritto penale tributario), stabilendo che la prova dell'omesso versamento delle ritenute non può venire dalla sola verifica del modello 770 e sulla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, servendo invece anche altri riscontri, come la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. Tali prove non sono sufficienti come quadro probatorio in funzione del mutato quadro normativo.

La questione di diritto: la prova dell'omissione contributiva

La Cassazione spiega che la riforma ex DLgs. 158/2015 dell'articolo 10 bis del Dlgs 74/2000, in vigore, ha portata innovativa della fattispecie: prima l'omesso versamento doveva emergere dalle certificazioni, cioè dai Cud, rilasciati ai sostituiti, adesso è rilevante penalmente il mancato versamento delle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti".

Al netto della nuova soglia di rilevanza, quindi, il modello 770 assume ora dignità di elemento probatorio. L'ampliamento della tipicità necessariamente non può avere efficacia retroattiva. Ora tra l'illecito amministrativo dell'omesso versamento delle ritenute e l'illecito penale inerente le ritenute certificate, il confine è soltanto la soglia di rilevanza penale, oggi pari a 150.000 euro.

Tuttavia, può avere impatto sui processi in corso, dunque, sul piano della disciplina intertemporale e condurre a riconsiderare quelle condanne emesse solo sulla base di prove tratte da verifiche sul modello 770: la regola generale è l'irretroattività della legge penale, salvo il caso in cui le modifiche si rivelino "in bonam partem", cioè, in concreto, favorevoli all'imputato.

Lo chiarisce con la sentenza 10104 della Terza sezione penale depositata l'11 marzo 2016.

1.30 Formazione professionalizzante con causale contributo

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10 del 9 marzo 2016, ha istituito una specifica causale contributo, con la quale dovranno essere versate le somme destinate al finanziamento dell'Ebiform: Ente bilaterale per la formazione professionalizzante in artigianato, agricoltura, costruzioni, industria, servizi e delle attività socio educative.

La causale contributo "EBIF" dovrà essere indicata nel modello F24, così da consentire la



riscossione ed il corretto recapito dei contributi indirizzati all'Ente Bilaterale che fornisce preparazione in diversi ambiti: artigianato, agricoltura, costruzioni, industria, servizi, attività socio educative.

Versamento contributi mediante F24

Si ricorda che il servizio di riscossione dei suddetti contributi da indirizzare all'EBIFORM è stato affidato all'Inps con convenzione del 24 febbraio 2016.

Pertanto, il versamento dei contributi a favore del suddetto Ente Bilaterale va effettuato mediante il modello di pagamento F24, indicando nella sezione Inps, la causale contributo: "EBIF".

Inoltre, in sede di compilazione del modello deve essere indicato il codice della sede Inps competente, la matricola Inps dell'azienda, il mese e l'anno di riscossione del contributo e l'importo versato (risoluzione n. 10/E/2016).



Federimpreseitalia



ADEMPIMENTI E SCADENZE

11 aprile 2016


- Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2014 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana – *Soggetti*: Esercenti commercio al minuto e attività assimilate, nonché agenzie di viaggio e turismo

15 aprile 2016

- Termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 – *Soggetti*: Sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del 730 (modello 730-4) e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica
- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile - *Soggetti*: contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità
- Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale - *Soggetti*: esercenti il commercio al minuto e assimilati - *Soggetti* che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la circolare n. 8/E del 23.2.2006
- Emissione e registrazione delle fatture differite - *Soggetti*: *Sostituti d'imposta*



Federimpreseitalia



GUIDA PRATICA

Sabatini ter, canali finanziamento ampliati e tempi più veloci

La Legge Sabatini, misura agevolativa che garantisce alle Pmi finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali, è stata oggetto di ulteriori semplificazioni per garantire condizioni più vantaggiose per le imprese.

Con il nuovo decreto interministeriale 25 gennaio 2016 Mise/EF, (GU n. 58 del 10.03.2016) è stata ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari. La nuova Sabatini ter, rivedendo la disciplina sulle modalità di finanziamento, amplia la platea dei soggetti che potranno aderire e prevede l'apertura anche a fondi diretti delle banche.

Le novità della nuova norma sono due:

- i contributi a favore delle Pmi possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond della Cdp (l'importo della provvista sarà definito dal MiSE);
- i tempi di concessione dei contributi vengono ridotti e sono introdotti elementi di semplificazione delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione.

Tempistica

Il **termine iniziale** per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi della nuova disciplina sarà fissato molto probabilmente a partire dal **2 maggio 2016**, data dalla quale sarà possibile inviare le domande di accesso alla “**Sabatini ter**” per l'acquisto agevolato di beni strumentali per l'impresa, nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Il MiSE emanerà una circolare ministeriale, che terrà conto delle esigenze di adeguamento del



sistema bancario, e nella quale verrà fissata la data a partire dalla quale scatteranno le nuove procedure.

Nel frattempo, ai fini delle modalità di presentazione delle domande e della procedura per la concessione dei contributi, verrà applicata la disciplina contenuta nel Decreto 27 novembre 2013.

Le disposizioni del nuovo Decreto si applicano a partire dal 10 marzo 2016 anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

Le novità per le banche

I finanziamenti legati alla nuova versione dell'agevolazione Sabatini ter saranno sganciati dal plafond di Cassa depositi e prestiti, così da ampliare i canali di finanziamento e svincolare la concessione dei mutui dalla sola provvista di Cdp.

Secondo la **vecchia Sabatini bis**, Cdp ha costituito un plafond che le banche aderenti alla convenzione MiSE-Abi-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20mila e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura. La banca indirizza le imprese solo sulla provvista di Cdp e prenota direttamente il contributo presso Cassa depositi e prestiti.

Con la **nuova Sabatini ter**, invece, si allarga il raggio dei soggetti potenzialmente interessati ad aderire, a cominciare dai fondi diretti delle banche e delle società di leasing. È riconosciuta la possibilità alle banche e/o alle società di leasing di decidere se utilizzare il plafond Cdp, oppure ricorrere a diversa provvista per la concessione dei finanziamenti alle Pmi (provvista autonoma).

La banca, quindi, potrà indirizzare le imprese sulla doppia provvista, dandone comunicazione al MiSE in sede di trasmissione dell'elenco delle delibere di finanziamento.

Richiesta prenotazione contributo. La richiesta di prenotazione del contributo sarà effettuata direttamente dalle banche e società di leasing al Ministero dello Sviluppo Economico.

La richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo, che può interessare contemporaneamente anche più di una operazione, viene trasmessa al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso mese o, se tale giorno non fosse lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il MiSE provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali, secondo l'ordine di presentazione e fino a concorrenza delle risorse stesse.

Una volta ottenuto un riscontro, la banca/intermediario, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, dovrà adottare la delibera di finanziamento.



Richiesta quota. A partire dalla comunicazione di avvenuta prenotazione del contributo da parte del MiSE, le banche/società di leasing potranno procedere a trasmettere, con riferimento ai finanziamenti deliberati, le domande ricevute e la relativa documentazione allegata. Ciascuna banca/intermediario finanziario ha facoltà di trasmettere i suddetti dati al MiSE anche per singolo finanziamento deliberato.

Tutto ciò consentirà di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali tra gli attori coinvolti con conseguente **riduzione dei tempi** previsti per l'adozione del provvedimento di concessione, per la stipula dei contratti di finanziamento, nonché per l'erogazione dei finanziamenti alle imprese.

Le banche e le società di leasing che decideranno di avvalersi della opportunità della doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.

Le imprese beneficiarie

Possono beneficiare della Sabatini ter le piccole e medie imprese, che alla data di presentazione della domanda sono:

- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono imprese in difficoltà.

Sono ammesse le **micro, piccole e medie imprese** che operano sul territorio nazionale in tutti i **settori produttivi**, inclusi agricoltura e pesca; mentre sono escluse le imprese che operano nell'industria carboniera, nelle attività finanziarie e assicurative, nella produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.

Doppia possibilità di provvista per le Pmi

Le imprese avranno a disposizione un **doppio binario** per reperire le risorse a condizioni più vantaggiose per l'acquisto di nuove macchine industriali, impianti e attrezzature:

- **Cassa depositi e prestiti**
- **direttamente dalle banche e società di leasing.**

Con la nuova disciplina, la dichiarazione di ultimazione investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo devono essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante dell'impresa.



Quindi a differenza di quanto previsto per la **Sabatini bis**, non servirà più la garanzia di un commercialista o di un revisore legale, a certificare l'ultimazione degli investimenti, con conseguente abbattimento dei costi per l'intervento di un professionista e, quindi, con meno oneri per l'impresa.

Attualmente, inoltre, non ci sono specifiche scadenze per richiedere l'erogazione della prima quota di contributo. Ciascuna richiesta di erogazione successiva alla prima potrà essere inoltrata, annualmente, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente, nel rispetto del piano temporale riportato nel decreto di concessione.

Con la **Sabatini ter**, invece, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione.

Per l'erogazione della prima quota di contributo servirà:

- la dichiarazione liberatoria del prodotto nuovo fabbricato rilasciata dai fornitori;
- in caso di leasing la dichiarazione di avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento;
- in caso di contributo superiore a 150mila euro, la documentazione antimafia.

Le richieste delle quote di contributo successive alla prima saranno presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine.

La Pmi invierà al Mise la richiesta di erogazione successiva alla prima tramite procedura informatica presente sul sito istituzionale – Sezione beni strumentali. Per la richiesta di quota successiva alla prima sarà sufficiente la sola firma del legale rappresentante dell'impresa.

La domanda con gli allegati previsti dovrà essere inviata esclusivamente via **PEC** agli indirizzi indicati dagli istituti finanziatori convenzionati (banche o intermediari finanziari), che concederanno il finanziamento a copertura del **100% delle spese ammissibili**.

Caratteristiche finanziamento e agevolazione concedibile

I **finanziamenti** concessi alle Pmi devono avere un importo compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro e possono coprire fino al 100% degli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e devono riguardare:

- la creazione di una nuova unità produttiva;
- l'ampliamento di un'unità produttiva esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;



- il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva.

Il finanziamento agevolato deve essere erogato come finanziamento unico con una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione).

Il finanziamento è concesso dalla Banca o dall'intermediario finanziario entro il 31 dicembre 2016.

L'agevolazione è concessa nella forma di un **contributo in conto capitale** pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso di interesse del 2,75%.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del **Fondo di garanzia**, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del prestito.

Norme e prassi

Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF, decreto interministeriale 25 gennaio 2016



Federimpreseitalia

Circolare FISCO

**Tieniti aggiornato con
le News di
FEDERIMPRESEITALIA**